

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 079/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 gennaio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

1. RICORSO DELL'A.S.D. RIOZZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ORISTANO/RIOZZESE DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 37 del 19.12.2018)

La C.S.A., vista la richiesta della A.S.D. Riozzese proposta alla società Aeroportuale di fornire informazioni sui disservizi avvenuti il giorno 16.12.2018, ordina alla reclamante di esibire il suddetto documento di risposta entro il 28.1.2019.

Fissa la nuova trattazione al giorno 1.2.2019 alle ore 15:00.

2. RICORSO DELL'A.S. MIRAFIN CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE FINO AL 30.1.2019 AL SIG. ROCCHI STEFANO;

INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS ANIENE 3Z/MIRAFIN DEL 30.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 467 del 02.1.2019)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Mirafin Calcio a 5 di Pomezia (Roma) riduce la sanzione dell'ammenda a € 250,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.2.2018 INFLITTA AL CALC. VIGANO MATTEO SEGUITO GARA PRO SESTO/ CARAVAGGIO DEL 23.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERTANI CRISTIAN SEGUITO GARA PRO SESTO/ CARAVAGGIO DEL 23.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Salvatore Sica, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA/CITTÀ BISIGNANO FUTSAL DEL 22.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 02.1.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Farmacia Centrale Paola C5 di Paola (Cosenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL’A.S.D. FARMACIA CENTRALE PAOLA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL CALC. SGANGA LIVIO FRANCESCO SEGUITO GARA FARMACIA CENTRALE PAOLA/CITTÀ BISIGNANO FUTSAL DEL 22.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 02.1.2019)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Farmacia Centrale Paola C5 di Paola (Cosenza) riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.3.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BETTONI SAMUELE SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/CASALE DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale di Casale Monferrato (Alessandria).

Dispone addebitarsi restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

8. Ricorso DELL'U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAIDI KADIR SEGUITO GARA FANFULLA/CLASSE DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Classe di Ravenna.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. Ricorso DELL'U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRI LEONARDO SEGUITO GARA FANFULLA/CLASSE DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Classe di Ravenna
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 18 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina